



COMUNE DI DIPIGNANO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 20/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di marzo alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente
1.	SORCALE GAETANO Sindaco	Sì
2.	GIANNOTTA ANDREA Consigliere	Sì
3.	VELTRI FEDERICO Consigliere	Sì
4.	CIARDULLO ROSA Consigliere	Sì
5.	COMPAGNATO ROBERTA Consigliere	Sì
6.	PAGLIARO LUIGI Consigliere	No
7.	NICOLETTI ROSARIO Consigliere	Sì
8.	NARDI GIANNI Consigliere	Sì
9.	RENDACI MICHELE Presidente	Sì
10.	CAPOCASALE FRANCESCO Consigliere	No
11.	BONOFILIO FABIO Consigliere	Sì
12.	GIACCARI ANTONIO Consigliere	Sì
13.	BELTRANO AURELIA Consigliere	Sì
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Signor RENDACI MICHELE, nella sua qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa GIORDANO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/00 e s.m. i pareri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, qui allegato:

PROPONE

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di applicare con effetto 01/01/2021 il presente Regolamento;
3. di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle aree di pertinenza comunale;
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'Assessore al Bilancio
f.to Avv. Roberta Compagnato

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata con allegata scheda dei pareri dei Responsabili dei settori interessati

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Prende la parola il consigliere Giannotta che relaziona sul presente punto all'o.d.g. ;

Successivamente prende la parola il consigliere Giaccari per proporre di istituire un ufficio affissioni per reclutare nuove unità dando così la possibilità di "lavoro a qualche padre di famiglia".

Prende la parola il consigliere Giannotta che evidenzia che è già previsto nel regolamento sia la possibilità di gestione diretta del servizio da parte del Comune che quella di esternalizzazione a terzi.

Il Presidente del Consiglio interviene per riferire al consigliere Giaccari che se vuole avanzare una proposta al Consiglio può redigerla per iscritto e il consiglio comunale poi la valuta.

VISTI:

- IL D.L.gs. n. 150/2009
- IL D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213/2012;
- IL D.L.gs. n.33 del 14-03-2012;
- La legge n.190 del 06-11-2012;
- IL D.L.gs. .267/2000;
- Il Regolamento degli Uffici e dei servizi e s.m.i.;
- IL D.L.gs. n.165/01 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;

Atteso il seguente esito della votazione

Consiglieri Presenti : 11
Consiglieri favorevoli: 11
Consiglieri Astenuti: ...
Consiglieri contrari: ...

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che ai sensi qui espressamente richiamata e confermata;

Con successiva unanime votazione favorevole resa nei modi e forme di legge, il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
RENDACI MICHELE

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Teresa GIORDANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

Data: 20/03/2021

Il Responsabile del Settore
Dott. Stefano PLASTINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

Copertura Finanziaria SI NO

Data: 20/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Stefano PLASTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo Risorse e Programmazione attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/03/2021,

N. 186 del Registro Pubblicazioni

Dipignano, lì 31/03/2021

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
Dott. Stefano PLASTINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-mar-2021

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 31/03/2021

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
Dott. Stefano PLASTINA